



BOLLETTINO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA UIL DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOSTENIBILITÀ UIL –
a cura di Susanna Costa UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO - IMPAGINAZIONE E INVIO: Roberto Calzolari

Anno VII n.80-81 Luglio/Agosto 2019

DOCUMENTAZIONE

PUBBLICAZIONI

**LEGISLAZIONE
ACCORDI**

**SENTENZE
EVENTI**

UIL ITAL SERVIZI

COLLABORIAMO

AMBIENTE

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI

**come ricevere
INFORMAZIONI
sui SERVIZI UIL**



PER SCARICARE

MORTO UN OPERAIO, UN ALTRO GRAVISSIMO: GIOVEDÌ NERO SUL LAVORO, INDAGINI IN CORSO

PERUGIA - Un giovedì nero, questo 4 luglio 2019, sul lavoro: un operaio è morto a Pistrino, un altro è in gravissime condizioni a Perugia. Entrambi mentre stavano svolgendo il proprio lavoro. E sono in corso tutte le indagini e gli accertamenti del caso per stabilire l'origine delle due cadute. La vittima di Pistrino è un operaio di 53 anni, che stava lavorando in una ditta produttrice di salumi. Accertamenti in corso per stabilire la dinamica esatta (dal momento che le prime testimonianze hanno raccontato di una caduta dall'alto, mentre secondo l'azienda si sarebbe accasciato a terra a lavoro finito) con l'uomo che sarebbe rimasto vittima di un malore probabilmente e in parte causato anche dal gran caldo senza soluzione di continuità di questi giorni che sta inevitabilmente influenzando in maniera negativa su tutti. A Sant'Andrea delle Fratte, luogo dell'altro incidente sul lavoro, la dinamica appare più chiara: un operaio di 39 anni stava lavorando sul tetto di un'attività commerciale quando il tetto è crollato e l'uomo è caduto di sotto. Le sue condizioni sono gravi, anche se al momento non sembra in pericolo di vita: è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia in codice rosso e le sue condizioni, visti anche i tanti traumi riportati, sono tenute sotto stretta osservazione da parte del personale medico sanitario dell'ospedale.

Fonte : *Messaggero.it*

https://www.ilmessaggero.it/umbria/morto_operaio_altro_gravissimo_giovedi_nero_lavoro-4598803.html?fbclid=IwAR208Ivpzg4oL8APXrqC108KR5v09kiz6ZIK6ujbcwB_9WNVHjyngNCeliY

ANCONA: INCIDENTE SUL LAVORO A PALAZZO ANZIANI: L'OPERAIO GRAVISSIMO INCIDENTE SUL LAVORO NEL CUORE DELLA POLITICA, L'OPERAIO È IN CONDIZIONI GRAVISSIME

27 giugno 2019 Sul posto anche l'assessore alla sicurezza Stefano Foresi, la presidente del consiglio comunale Susanna Dini e il consigliere comunale Matteo Vichi i trova ricoverato al Pronto Soccorso dell'ospedale regionale di Torrette in gravissime condizioni l'operaio caduto dal controsoffitto della sala del consiglio comunale di Palazzo degli Anziani di Ancona. Il bollettino medico parla di un "trauma toracico-addominale importante con fratture multiple". Dunque per il 33enne albanese le condizioni sono molto gravi e la prognosi resta riservata.

Il fatto è avvenuto attorno alle 16,30, quando l'uomo è precipitato nel vuoto da un'altezza di almeno 10 metri, sotto gli occhi di un collega. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio stava effettuando dei lavori di riparazione nel controsoffitto quando la parete sotto di lui ha ceduto: il 34enne è precipitato e non avrebbe avuto neppure le corde, il caschetto e l'imbracatura che lo avrebbe dovuto tenere saldo. E' caduto proprio all'interno della sala consiliare. Quando sul posto l'automedica del 118 e i volontari della Croce Gialla di Ancona, l'operaio era cosciente ma molto dolorante. Ha fratture agli arti inferiori e in più parti del corpo. Per fare chiarezza su che cosa sia successo, oltre la Squadra Volanti e la Polizia Scientifica, anche i vigili del fuoco i gli ispettori del lavoro dell'Ufficio Ispettorato dell'Asur locale.

<https://www.anconatoday.it/cronaca/incidente-lavoro-consiglio-palazzo-ancona-condizioni.html>

L'ILO APPROVA LA CONVENZIONE "MOLESTIE E VIOLENZE SUL LUOGO DI LAVORO"

Portiamo alla vostra attenzione la storica approvazione della Convenzione ILO relativamente alle "molestie e violenze" sui luoghi di lavoro, arrivata dopo ben 8 anni dalla precedente sul lavoro dignitoso. In sintesi i punti più significativi della convenzione e della ratifica collegata (che indica le linee guida per la sua applicazione), approvate dopo un lustro di duro lavoro:

□ violenze e molestie hanno finalmente una definizione condivisa in tutti i Paesi aderenti, indicativa delle molestie e violenze sul lavoro come comportamenti che possono comportare danno fisico, psicologico, sessuale o economico;

violenze e molestie sono riconosciute come “violazione dei diritti umani” inaccettabili e incompatibili con un lavoro dignitoso;

queste violazioni di diritti sono tali anche se rivolti a lavoratori/trici informali (disoccupati, volontari, stagisti ecc...);

richiamo a che gli Stati membri applichino con rigore e senza tolleranza gli standard generali individuati per contrastare molestie e violenza (“I nuovi standard riconoscono il diritto di tutti a un mondo di lavoro più sicuro per uomini e donne, libero dalla violenza e dalle molestie”);

Sembra opportuno riferire che la Confindustria ha votato a favore della Convenzione mentre si è astenuta sulla Raccomandazione, sollevando una serie di obiezioni che si dovranno affrontare quando si procederà alla ratifica della Convenzione in Italia. La Convenzione potrà entrare in vigore solo dopo che almeno due Paesi tra i 187 membri ILO l’avranno ratificata. La Rappresentante del Governo italiano ha comunicato che il processo di ratifica nel nostro Paese dovrebbe essere avviato il prossimo anno. Come UIL intendiamo impegnarci assieme a Cisl e Cgil affinché l’Italia possa essere tra i primi Paesi aderenti all’ILO a ratificare la Convenzione.

Fonte UIL: Le Segretarie Confederali Silvana Roseto e Ivana Veronese

IN VIGORE IL PRINCIPIO COMUNITARIO “CHI INQUINA PAGA”.

Il 22 giugno u.s. e’ entrato in vigore il D.M. del 1 Marzo 2019 n. 46 attraverso il quale il Ministero dell’Ambiente adotta il Regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza (d’emergenza, operativa e permanente) delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento, ai sensi dell’articolo 241 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Codice Ambientale) in conformità al principio comunitario “chi inquina paga”.

Il Decreto, fissa obblighi e dettaglia le procedura che i soggetti responsabili dell’inquinamento devono seguire per porre in atto misure di prevenzione e valutazione del rischio dei siti interessati. Il D.M. è composto di cinque allegati: l’Allegato 1 si occupa dei criteri generali per la caratterizzazione delle aree agricole mentre; l’Allegato 2 riporta le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per i suoli agricoli; l’Allegato 3 definisce le procedure per la valutazione del rischio sanitario; l’Allegato 4 definisce le tipologie di intervento applicabili per le aree agricole; l’Allegato 5 riporta gli adempimenti per i cittadini ed imprese

Fonte UIL Segretaria Confederale Silvana Roseto

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

RLS UIL

“la Cassetta degli Attrezzi”

Sito UIL

www.uil.it

Sito UIL – Salute e Sicurezza sul Lavoro

<http://www.uil.it/newsamb>

PROGETTO RLST UIL

<http://rlst.uil.it/>

COLLANA SSL UIL

http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID_News=8348

TUTORIAL PROCEDURE STANDARDIZZATE DVR - UIL

<https://www.dropbox.com/sh/qheq2hi3sixoxvc/AABtOb1GYvLmq9PVrTsWbMjya?dl=0>

Archivio Newsletter RLS NEWS UIL

http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID_News=2647

Manuale RLS/RLST UIL “Per non navigare a vista”

http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=32&Provenienza=3

COLLANA SSL UIL – INVECCHIAMENTO ATTIVO

<http://www.uil.it/Documents/Invecchiamento%20Attivo%20-%20Finale.pdf>

Progetto IMPAcT-RLS

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-impact-rls.html>

RLS – CRD Repository della documentazione sindacale sulla prevenzione dei rischi e la salute e sicurezza sul lavoro

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/biblionweb-la-biblioteca-online/repository-inail-e-piattaforme-informative/repository-crd.html>

DISSESTO IDROGEOLOGICO: VERSO LE LEGGE CANTIERAMBIENTE

Molte le novità annunciate dal Governo in materia di Dissesto Idrogeologico.

Nell'ultimo [Consiglio dei Ministri n.62 del 19 giugno scorso](#) il Governo ha approvato, in esame definitivo, un disegno di legge che introduce disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio: si tratta della "Legge CantierAmbiente" che tiene conto delle [osservazioni espresse dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano](#).

Più poteri ai Presidenti di Regione con la Legge CantierAmbiente

Il testo attribuisce ai Presidenti delle Regioni designati quali Commissari contro il dissesto idrogeologico il compito di predisporre un programma d'azione triennale per la mitigazione del rischio e per la salvaguardia del territorio, all'interno del quale saranno indicati, anno per anno, i comuni e i territori coinvolti, la descrizione tecnica e le singole stime di costo. Ai Commissari si attribuiscono anche le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi previsti e si consente il ricorso all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, indipendentemente dall'importo dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dalle norme europee sugli appalti pubblici. Le autorizzazioni in tal modo rilasciate comportano dichiarazione di pubblica utilità. Costa: al via interventi per 6,5 miliardi di euro

Il disegno di legge è stato altresì commentato [sulle pagine web del ministero ambiente](#) dove il ministro Costa spiega come la legge darà il via alla realizzazione di interventi per 6,5 miliardi di euro e realizza gli obiettivi indicati nel Piano per la mitigazione del rischio idrogeologico "Proteggi Italia". Obiettivi annunciati la riduzione della burocrazia, la semplificazione dei passaggi amministrativi, ma anche anticipare i fondi per la progettazione, affiancare le regioni, programmare cicli di interventi per la messa in sicurezza del territorio. Spiega più nel dettaglio la nota del ministro che il Dicastero anticiperà il 30% dei fondi alle regioni per gli interventi programmati, con risorse anche per la progettazione, fino a 135 milioni di euro. Fra le altre novità anche la nascita di **una specifica segreteria tecnica** per seguire la realizzazione delle opere e la costituzione di una nuova figura professionale: il "green manager", dirigente o funzionario che dovrà assicurare l'attuazione delle politiche ambientali con riferimento a piani di mobilità sostenibili, efficientamento energetico nelle pubbliche amministrazioni, riduzione degli imballaggi, raccolta differenziata dei rifiuti. Il Ministro parla del Dissesto come di **una vera e propria piaga del nostro Paese** e richiama [i dati ISPRA](#): *"nel 2017 era rischio il 91% dei comuni italiani (88% nel 2015), con oltre 3 milioni di nuclei familiari residenti in queste aree ad alta vulnerabilità. Complessivamente, il 16,6% del territorio nazionale è mappato nelle classi a maggiore pericolosità per frane e alluvioni (50 mila km2). E sono oltre 7 milioni le persone che risiedono nei territori vulnerabili. In nove Regioni (Valle D'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Basilicata e Calabria) il 100% dei comuni è a rischio. L'Abruzzo, il Lazio, il Piemonte, la Campania, la Sicilia e la Provincia di Trento hanno percentuali di comuni a rischio tra il 90% e il 100%".* Approvati sei piani stralcio

Da segnalare, infine, che sempre nell'ambito del Consiglio dei Ministri del 19 giugno, il Governo ha approvato **sei piani stralcio** per l'assetto idrogeologico (P.A.I), da adottarsi con altrettanti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. I piani sono relativi a:

- bacino del territorio dell'ex Autorità di bacino della Puglia relativamente al comune di Minervino di Lecce (LE);

- bacino interregionale del fiume Trigno e bacino regionale del fiume Biferno e minori;
 - aggiornamento del Piano di bacino del fiume Tevere - V stralcio funzionale per il tratto metropolitano di Roma da Castel Giubileo alla foce-PS5;
 - variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio frana, per i comuni di Villa Santa Lucia (FR) e Sant'Elia Fiumerapido (FR), dell'ex Autorità di bacino Liri-Garigliano e Volturno;
 - prima variante parziale del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico - fenomeni gravitativi e processi erosivi, riferito ai bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e al territorio regionale ricompreso nel bacino interregionale del fiume Sangro; -varianti al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI), assetto geomorfologico e assetto idraulico, del territorio dell'ex Autorità di bacino della Puglia.
- Un nuovo passo verso la lotta al Dissesto Idrogeologico, oggetto del recente [DPCM del 20 febbraio 2019](#) con cui il Governo ha concretamente adottato un Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui il Piano di Stralcio fa parte indicando elenchi settoriali di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di 3 miliardi di euro.

Fonte: *Redazione InSic.it*

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Dissesto-Idrogeologico-verso-le-Legge-CantierAmbiente/f078b4ce-f6b6-4f10-8da9-ebc5a789df46/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_25_6_2019

EUROPA SPEZZATA SUL CLIMA

Secondo l'Ipcc, per rispettare l'obiettivo di incremento della temperatura di 1,5°C, si deve attuare una politica di decarbonizzazione spinta. La Commissione Ue ha perciò lanciato una proposta. Boccia però da quattro paesi del gruppo di Visegrád legati all'industria del carbone.

L'allarme dell'Ipcc Non è necessario scomodare Karl Marx e una delle sue più celebri frasi ("la storia si ripete due volte, prima come tragedia, poi come farsa") per comprendere cosa stia accadendo in queste settimane alla politica sul clima in Europa. Un breve cronistoria può bastare: nell'ottobre del 2018 l'Ipcc (*Intergovernmental Panel on climate change*) pubblica un rapporto speciale, uno non incluso nella serie di quelli che vengono pubblicati ogni cinque anni, il sesto dei quali è previsto per il 2022. Lo *Special Report on Global Warming at 1.5°C* evidenzia come l'obiettivo di 1,5°C, ovvero l'incremento della temperatura attesa rispetto ai valori preindustriali, è possibile e auspicabile attraverso una politica di decarbonizzazione spinta ("*deep emissions reductions*"). Il rapporto suggerisce anche una cronologia nella riduzione delle emissioni: diminuzione del 45 per cento (rispetto ai valori 2010) entro il 2030 e raggiungimento di emissioni nette uguali a zero nel 2050. Le reazioni al rapporto non sono mancate. Con la rilevante eccezione dell'Unione Europea, però, la risposta è stata – per così dire – tiepida. Secondo il *Centre for Economic Studies* di Delhi, un think tank molto vicino al governo indiano, "già la politica che limita l'incremento di temperatura a 2°C sarebbe disastrosa per i paesi più poveri. Quella a 1,5°C porterebbe conseguenze catastrofiche". L'Australia, grande produttore di carbone, ha dichiarato di non essere pronto a questo scenario, così come il Canada. Quattro paesi produttori di petrolio o carbone – Stati Uniti, Russia, Arabia Saudita, Kuwait – hanno impedito che lo *Special Report on Global Warming at 1.5 C* venisse incluso nei documenti della Cop24 che si è svolta a Katowice nel dicembre scorso.

La reazione della Ue A partire dalla fine del 2018 la Commissione europea ha affrontato il tema della neutralità delle emissioni per il 2050. Con questa bizantina locuzione si intende affermare che le emissioni nette debbano essere pari a zero. Le emissioni positive dovranno cioè essere compensate da azioni di forestazione oppure (più probabilmente) da azioni di cattura e confinamento dell'anidride carbonica.

Alla proposta della Commissione sono seguite prese di posizione dei paesi europei. Alcune anche contraddittorie. La Germania per esempio, con le sue emissioni attualmente fuori target, non era affatto favorevole e il suo peso ha contato molto nell'incontro dei leader europei nel maggio di quest'anno. La cancelliera Angela Merkel – pressata dalle istanze dei Verdi sempre più politicamente rilevanti – ha tuttavia rovesciato questa posizione e si è unita al gruppo, ormai maggioritario fra i membri dell'Unione Europea, che desiderano aderire all'ipotesi di emissioni nette nulle al 2050. Il Regno Unito – primo paese tra quelli del G8 – lo ha legiferato, mentre Francia e Spagna hanno annunciato l'intenzione di procedere nella stessa direzione. Perché tanta urgenza? Il Rapporto Speciale Ipcce segnala la necessità di andare oltre gli accordi presi durante la Cop21 a Parigi dal momento che, anche assumendo che tutte le politiche annunciate siano pienamente adottate, l'incremento atteso della temperatura sarebbe troppo elevato per garantire la salute del nostro pianeta. Le proiezioni indicano un livello superiore ai 3°C. È necessario dunque ridurre ulteriormente e significativamente le emissioni con l'obiettivo di raggiungere 1.5°C quale valore soglia. Dopo tre anni di crescita zero (2014-2016) e un incremento pari all'1,6 per cento nel 2017 le emissioni totali del pianeta sono cresciute del 2,7 per cento nel 2018, toccando il loro valore massimo.

Gli ultimi avvenimenti e il futuro della politica ambientale Durante il Consiglio europeo del 20 giugno scorso un blocco di paesi non nuovi a questo genere di ostruzione – Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria ed Estonia – hanno posto il veto alla menzione dell'obiettivo di emissioni nette nulle per il 2050.

La tragedia diventa appunto farsa quando si ripete con una certa continuità. Si tratta di paesi fortemente legati all'industria del carbone che hanno sempre chiesto “schemi di compensazione” per aderire a iniziative di controllo delle emissioni. Sono anche gli stessi paesi che hanno strenuamente combattuto nell'ambito degli schemi europei di *emission trading* per conquistare quote sempre più ampie con la stessa argomentazione della dipendenza dal carbone e il costo sociale della progressiva uscita. La Polonia – giusto per citare il maggiore di questi paesi – rimane il primo produttore europeo di carbone (*hard coal*). Recentemente ha pubblicato un significativo rapporto, curato dal ministero dell'Energia, in cui si ribadisce che non solo il carbone rimarrà centrale nella strategia energetica nazionale, arrivando a coprire un terzo circa dei consumi, ma anche che gli impianti eolici – costruiti per altro con incentivi europei – verranno progressivamente dismessi. Le implicazioni rispetto alle risorse finanziarie dell'Ue sono molto rilevanti se si considera che il 25 per cento dell'intero budget sarà rivolto ad azioni che contrastino l'incremento delle emissioni e che, più in generale, il tema ambientale sarà discriminante nella scelta fra progetti alternativi. Sebbene molto più avanti del resto del mondo, in questa vicenda l'Unione Europea tarda a trovare una coesione di azioni. Non potrà dunque presentarsi al Summit Onu sul clima previsto per il 23 settembre con l'indicazione della data entro la quale conseguire un obiettivo di emissioni nette nulle, che ora rimane affermato in maniera più vaga. Il gruppo di stati membri che si oppone all'adozione di politiche più aggressive sul tema del cambiamento climatico combacia per i tre quarti con il gruppo di Visegrád, con l'esclusione della Slovacchia e l'inclusione dell'Estonia. Sono governi politicamente omogenei che fanno del nazionalismo anche sulla propria politica energetica una bandiera da sventolare a ogni occasione. Con un pensiero al nostro paese, non si tratta propriamente di un buon viatico per la legislatura europea che va a cominciare.

Fonte: Marzio Galeotti e Alessandro Lanza - *Lavoce.info*

<https://www.lavoce.info/archives/59826/europa-spezata-sul-clima/>

INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI: LA NUOVA DISCIPLINA EUROPEA

Con Regolamento (UE) 2019/1021 il Parlamento europeo e il Consiglio disciplinano la gestione degli inquinanti organici persistenti attuando una rifusione del precedente regolamento (CE) n. 850/2004 (che è dunque abrogato), in vigore a 20 giorni dalla pubblicazione, avvenuta sulla GUUE L 169 del 25 giugno 2019) Il Regolamento ha

l'obiettivo di tutelare la salute umana e l'ambiente dai persistent organic pollutants-"POP" vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma e al Protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riducendo al minimo, in vista dell'eliminazione, ove possibile e in tempi brevi, il rilascio di tali sostanze ed istituendo disposizioni concernenti i rifiuti costituiti da tali sostanze o che le contengono o che ne sono contaminati. Divieti di fabbricazione e deroghe: Spiegano le Istituzioni europee, che l'immissione in commercio e l'uso della maggior parte dei POP che figurano nel protocollo o nella convenzione sono già stati gradualmente eliminati all'interno dell'Unione: per ottemperare agli obblighi che l'Unione ha assunto a norma del Protocollo e della Convenzione e per ridurre al minimo le emissioni di POP, è tuttavia necessario e opportuno vietare anche la fabbricazione di dette sostanze (elencate nell'allegato I e nell'allegato II, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli) e limitare al minimo le deroghe (previste in art.4 per specifiche sostanze), che saranno possibili soltanto qualora una sostanza svolga una funzione essenziale in un'applicazione specifica. All'articolo 4 sono dettate le deroghe per a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campioni di riferimento; b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce, conformemente a quanto specificato nelle voci pertinenti dell'allegato I o II. Se una sostanza viene aggiunta nell'allegato I o II dopo il 15 luglio 2019, l'articolo 3 non si applica per un periodo di sei mesi se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data. L'articolo 3 non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso precedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima. Scorte e gestione rifiuti: Il detentore di scorte (art.5) costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I o II di cui l'uso non è consentito, o contenenti tali sostanze, è tenuto a gestire tali scorte come se fossero rifiuti e in conformità con l'articolo 7 il quale articolo a sua volta prescrive (comma 1) a chi produce e chi detiene rifiuti di evitare, ove possibile, la contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell'allegato IV: i rifiuti costituiti da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato IV o che la contengono o ne sono contaminati, vanno smaltiti o recuperati (punto 2) con tempestività e conformemente alla parte 1 dell'allegato V, in modo da garantire che il contenuto di POP sia distrutto o trasformato irreversibilmente affinché i rifiuti residui e i rilasci non presentino le caratteristiche dei POP. Possibile la separazione della sostanza pericolosa dai rifiuti (comma 3), a condizione di essere successivamente smaltita, mentre sono vietate le operazioni di smaltimento o recupero che possano portare al recupero, al riciclaggio, alla rigenerazione o al reimpiego in quanto tali delle sostanze elencate all'allegato IV.

Al punto 4 dell'articolo 7 le deroghe all'obbligo di smaltimento del comma 2 nel caso di:

- a) i rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV, o che ne sono contaminati, possono essere in alternativa smaltiti o recuperati in conformità della pertinente legislazione dell'Unione, purché il tenore delle sostanze contenute nei rifiuti sia inferiore ai valori limite di concentrazione indicati nell'allegato IV;
- b) uno Stato membro o l'autorità competente designata da detto Stato membro può, in casi eccezionali, consentire che i rifiuti elencati nella parte 2 dell'allegato V, che contengono una sostanza elencata nell'allegato IV o ne sono contaminati fino ai valori limite di concentrazione indicati nella parte 2 dell'allegato V, siano in alternativa trattati secondo uno dei metodi elencati nella parte 2 dell'allegato V, purché siano rispettate specifiche condizioni dettagliate nell'art.7 comma 4.

Inventari: Previsto in articolo 6 del Reg. 2019/1021 che entro due anni dalla sua entrata in vigore gli Stati membri preparino, e successivamente mantengano, inventari dei rilasci in atmosfera, nelle acque e nel suolo delle sostanze elencate nell'allegato

III, conformemente ai loro obblighi ai sensi della convenzione e del protocollo. Ogni Stato membro dovrà comunicare, alla Commissione, all'Agenzia e agli altri Stati membri, il proprio piano d'azione (dettagliato e specificato in art.9) concernente misure volte ad individuare, caratterizzare e minimizzare, nella prospettiva di eliminare se possibile quanto prima, i rilasci complessivi delle sostanze elencate nell'allegato III, quali registrati nell'inventario stilato conformemente agli obblighi assunti ai sensi della convenzione.

Istituzioni e Autorità competenti: All'articolo 8 vengono dettagliati i compiti in materia, dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (di cui viene regolato anche il Bilancio in art.16) e del Forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006, utilizzato per coordinare la rete delle autorità degli Stati membri responsabili dell'applicazione del regolamento. All'articolo 10 si ricorda che la Commissione (che potrà essere assistita dal Comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) 1907/2006), con il sostegno dell'Agenzia, e gli Stati membri predispongono o gestiscono in stretta collaborazione adeguati programmi e meccanismi di monitoraggio dei dati comparabili sulla presenza nell'ambiente delle sostanze elencate nella parte A dell'allegato III tenendo conto degli sviluppi avvenuti nell'ambito del protocollo e della convenzione. Potrà anche modificare gli allegati I, II e III (si veda in art.15) per adattarli alle modifiche dell'elenco delle sostanze attraverso un atto delegato distinto per ciascuna sostanza; inoltre la Commissione riesaminerà costantemente gli allegati IV e V e, se del caso, presenterà proposte legislative volte a modificare tali allegati per adattarli alle modifiche dell'elenco delle sostanze al fine di adeguarle al progresso tecnico e scientifico. Previsto quindi uno scambio di informazioni (art.11) all'interno dell'Unione e con i paesi terzi, riguardo alla riduzione, alla minimizzazione o all'eliminazione, ove fattibile, della fabbricazione, dell'uso e dei rilasci di POP nonché riguardo alle alternative a dette sostanze, specificando i rischi e i costi socio-economici connessi a tali alternative. Il regolamento prevede poi (art.13) una collaborazione tra Commissione e Stati membri per fornire un'assistenza tecnica e finanziaria ai paesi in via di sviluppo e ai paesi ad economia in transizione, ed un Monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni del regolamento (art.13) attraverso una relazione almeno triennale da presentare alla Commissione con le informazioni nazionali raccolte, aggiornata, se del caso ogni anno. Ogni Stato membro potrà designare l'autorità competente o le l'autorità competenti incaricate di espletare le funzioni amministrative e l'esecuzione necessarie ai fini del regolamento e dovrà informarne la Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento. Inoltre, gli stati vengono autorizzati a imporre sanzioni in caso di violazione del presente regolamento (art.14) che siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Riferimenti normativi REGOLAMENTO (UE) 2019/1021 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) (GUUE L 169 del 25.6.2019)

fonte: *Redazione Banca Dati Sicuromnia - a cura di A.Mazzuca*

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Inquinanti-organici-persistenti-la-nuova-disciplina-europea/feafc12e-d3ef-49ca-9ed0-68a70388cc1c?utm_source=notizie&utm_medium=notifiche&utm_campaign=NotificheInSic

VERSO UNA TUTELA INTEGRATA DEL LAVORO E DELL'AMBIENTE? SPUNTI DI RIFLESSIONE DAL RINNOVO DEL CCNL CEMENTO

Sottoscritto lo scorso 29 maggio da Federmaco e da Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, l'**accordo** per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e dei relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, rappresenta un significativo passo in avanti nella direzione di realizzare una integrazione di sistema tra sostenibilità sociale, economica e ambientale. Il metodo privilegiato prescelto dalle parti sociali è quello della cooperazione e della costruzione partecipata del destino delle imprese e dei territori in cui operano, confermando l'importanza delle

relazioni industriali nell'elaborazione di percorsi per lo sviluppo sostenibile anche di settori, come quello del cemento, ad alto impatto energetico ed ambientale.

Sistema di relazioni industriali

Nel tentativo di procedere ad un ulteriore rafforzamento delle relazioni industriali partecipative e continuative, le parti istituiscono un "Gruppo di Lavoro sulla Bilateralità" che, nell'arco temporale di vigenza del CCNL, dovrà presentare un progetto per la costituzione del comitato bilaterale dei materiali da costruzione (CBMC), composto da sei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e sei rappresentanti di Federmaco. In linea con quanto disposto per il precedente Comitato Paritetico Nazionale, il programma di lavoro del CBMC verterà su temi classici quali, a titolo esemplificativo, la formazione, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela ambientale nonché i monitoraggi sull'andamento occupazionale. In aggiunta a tali tematiche, sono introdotte nuove aree di attività, tra le quali spicca "lo sviluppo sostenibile, la tutela ambientale e le relazioni con il territorio nel quale gravitano le attività industriali dei settori rappresentati". In appositi incontri, inoltre, le parti firmatarie si riservano di elaborare valutazioni sui risultati delle attività di monitoraggio del CBMC e sulle previsioni di investimenti complessivi e/o nuovi insediamenti in aree geografiche, che comportino riflessi sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche. L'intesa prevede poi che i gruppi industriali e le direzioni delle aziende significative (intendendosi per tali quelle con almeno 30 Lavoratori dipendenti) dei settori rappresentati forniranno alle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori informazioni sulle innovazioni tecnologiche, sui progetti e sulle iniziative tese al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti dall'applicazione di specifiche normative regionali riguardanti l'attività estrattiva, su iniziative formative, nonché sulle linee aziendali in materia di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva.

Tutela della salute dei lavoratori e tutela ambientale

Le parti confermano inoltre l'istituzione, in sostituzione alla figura del Rappresentante per la Sicurezza, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la salute e l'ambiente (RLSSA). Interlocutore della direzione aziendale nelle materie indicate, l'RLSSA gode di aggiuntive ore di permesso annue retribuite per formazione sui programmi di miglioramento delle prestazioni ambientali, sui sistemi di rilevazione dei fattori inquinanti e prevenzione dei disastri ambientali, sulle tematiche di gestione dei rapporti con istituzioni, associazioni ed enti di controllo e sullo sviluppo di sistemi di gestione che rispondano ai requisiti previsti a livello internazionale. La direzione aziendale è inoltre tenuta a consultare l'RLSSA qualora intenda adottare tecnologie innovative che abbiano riflessi sulla sicurezza e sulla tutela ambientale, per la definizione dei mezzi e procedure di prevenzione da adottare in presenza di nuovi rischi e in materia di sensibilizzazione sulla prevenzione di infortuni e malattie professionalizzanti. Lo stesso rappresentante per i lavoratori partecipa alle procedure di rilevazione ambientali dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza – compreso lo smaltimento dei rifiuti industriali – e, in caso di emergenza e di impedimento della direzione aziendale, effettua anche da solo la visita sul luogo di lavoro.

Responsabile Ecologia Ambiente e Sicurezza: impiegato AD1

Importante è altresì la disciplina, nel sistema di classificazione e inquadramento del personale, della figura del c.d. responsabile ecologia, ambiente e sicurezza (REAS). Dotato di autonomia organizzativa e decisionale e appartenente all'area direttiva, il REAS svolge compiti di coordinamento e controllo dei sistemi di gestione ambiente e sicurezza e, in questo ambito, risponde della raccolta, dell'aggiornamento e dell'elaborazione dei dati relativi alle emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rumore, consumi energetici, produzione di rifiuti, incidenti e infortuni. Le Parti hanno, inoltre, elaborato uno schema esemplificativo delle conoscenze e competenze professionali di cui il REAS deve essere dotato e delle relative mansioni:

- Conoscenza del ciclo produttivo, delle mansioni, delle attrezzature, delle materie prime, dei combustibili utilizzati e dei rischi connessi, conoscenza ed

attuazione del sistema di gestione ambiente e sicurezza nelle sue componenti manuali, procedurali normative e nelle finalità;

- Cura della realizzazione delle azioni di formazione ed informazione del personale, la stesura puntuale dei documenti del sistema di gestione ambiente e sicurezza secondo quanto previsto nel manuale EAS, gestione della non conformità e delle azioni correttive del sistema di gestione ambiente e sicurezza;

- Assicurare l'aggiornamento delle valutazioni dei rischi presenti in azienda e l'attuazione delle misure di prevenzione in coerenza con il processo di valutazione dei rischi).

Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale di impresa

Le parti convengono in merito alla necessità di ispirare le proprie azioni ad un modello di sviluppo sostenibile “inteso come integrazione equilibrata e dinamica delle dimensioni relative alla crescita economica, al rispetto dell'ambiente e alla responsabilità sociale d'impresa”.

Sul fronte della sostenibilità ambientale, l'accordo di rinnovo del CCNL per i produttori dei materiali da costruttori propone di assicurare, unitamente a strutturate e coerenti strategie ambientali, misure finalizzate alla sostenibilità dei processi produttivi e alla tutela dell'occupazione ed altresì “di adottare una metodologia partecipativa di rapporti, basata sulla trasparenza e completezza degli elementi di informazione, sulla corretta comunicazione e sulla promozione di un positivo clima aziendale”. Tutti i soggetti interessati, pertanto, imprese e lavoratori, devono adottare comportamenti coerenti con i principi sopra espressi al fine di confermare la validità di percorsi relativi alla protezione ambientale e alla riduzione delle emissioni di CO₂, salute e sicurezza del personale, monitoraggio e reporting delle emissioni ed impatto sulle comunità locali. Per favorire percorsi condivisi, le Parti convengono che il CBMC predisponga, inoltre, un documento contenente le linee guida per l'attuazione di misure capaci di coniugare la responsabilità sociale di impresa con le raccomandazioni OIL. Nell'ottica della sostenibilità sociale, invece, il rinnovo del CCNL in oggetto prevede che “l'impresa, inserita in un contesto territoriale, assume con la comunità un rapporto d'interazione diretta, sia nell'impatto delle attività industriali, sia nel corrispondere in modalità virtuosa collaborazione e socializzazione delle problematiche territoriali” (p. 13), individuando, a tal fine, nel “welfare di prossimità” in favore di associazioni di volontariato legate alla dimensione territoriale uno strumento potenziale.

Conclusioni

Dalla rapida ricognizione dei contenuti del nuovo CCNL Cemento, emerge come la ricerca dei nessi di sistema tra “sostenibilità ambientale” e “sostenibilità del lavoro” sembra essere imprescindibilmente legata alla attuazione di un approccio “partecipativo” alle relazioni industriali che, plasmato sul contesto territoriale di riferimento, faciliti l'integrazione delle strategie di tutela dell'ambiente con gli obiettivi di inclusione sociale e di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (cfr., in argomento, P. Tomassetti, Diritto del lavoro e ambiente, Adapt University Press, 2018). Il riconoscimento di una stretta connessione tra impresa e comunità spinge le parti a ripensare le relazioni industriali oltre i tradizionali confini del luogo di lavoro, rendendo visibile l'insieme delle relazioni tra produzione, lavoro e ambiente circostante, facendosi espressione della territorialità di una comunità (E. Battaglini, Sviluppo territoriale. Dal disegno della ricerca alla valutazione dei risultati, Franco Angeli, 2014). Resta inteso che agli intenti di carattere programmatico facciano ora seguito progetti aziendali che, facendo leva sulle diverse forme di partecipazione degli stakeholder, delle rappresentanze sindacali, dei lavoratori e degli utenti, siano capaci di far vivere gli istituti del contratto collettivo per ridisegnare concretamente il modello di sviluppo produttivo in linea con le esigenze di sviluppo territoriale, trasformando i prodotti e i servizi rendendoli più sostenibili, promuovendo la qualità della vita di lavoro di tutti, riducendo le disuguaglianze e migliorando l'ambiente fisico e sociale. Occorre realizzare, insomma, un'impresa integrale, definita come “l'impresa che persegue in modo integrato elevate performance economiche e sociali, che agisce concretamente per proteggere e sviluppare l'integrità degli stakeholder e dell'ambiente

fisico, economico e sociale, che ha condotte eticamente integre” (F. Butera, G. De Michelis, L’Italia che compete. L’Italian Way of Doing Industry, Franco Angeli, 2011). Occorre, in altre parole, dare piena attuazione, per il tramite del sistema di relazioni industriali, al modello d’impresa delineato all’articolo 41 della nostra Costituzione.

Fonte: Maria Cialdino ADAPT - Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro Bollettino ADAPT 8 luglio 2019, n. 26

<http://www.bollettinoadapt.it/verso-una-tutela-integrata-del-lavoro-e-dellambiente-spunti-di-riflessione-dal-rinnovo-del-ccnl-cemento/>

PUBBLICAZIONI

IL COSTO DEI TUMORI OCCUPAZIONALI NELL’UE-28

L’Istituto sindacale europeo (Etui) ha condotto uno studio finalizzato a stimare gli oneri economici e umani dovuti all’incidenza degli agenti cancerogeni.

Fonte: Diario prevenzione

<https://www.diario-prevenzione.it/?p=3045>

LAVORO D’ESTATE IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA ELEVATA. IL RISCHIO DA COLPO DI CALORE

Il rischio da calore è un'emergenza estiva ma non è un'emergenza imprevedibile. Il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008) indica tra gli obblighi del datore di lavoro quello di valutare "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori", compresi quelli riguardanti "gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari" e quindi anche al rischio di danni da calore. Scarica il documento sul colpo di calore

Fonte Usl 16 Padova

http://www.ulss16.padova.it/all/2011.04_CPC_Colpo_di_calore_vianello_muneghina_DEF.pdf

RAPPORTO TRA CONDIZIONI DI LAVORO E MALATTIE NEURODEGENERATIVE

I ricercatori svedesi hanno appena pubblicato una revisione della letteratura e una meta-analisi delle esposizioni professionali e delle malattie neurodegenerative.

Fonte: Diario prevenzione

<https://www.diario-prevenzione.it/?p=3037>

LEGISLAZIONE - ACCORDI

FORMAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP), ORGANISMI PARITETICI E RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE. ALCUNE QUESTIONI APERTE.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La legislazione vigente sui soggetti abilitati ad erogare formazione in materia di sicurezza: il problema della rappresentatività delle organizzazioni sindacali. – 3. Segue: contratti collettivi, organismi paritetici, enti bilaterali e situazione di mercato. – 4. I criteri dettati dall'Accordo in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 7 luglio 2016. – 4.1. Analisi di alcuni modelli autorizzativi su base regionale. – 4.2. La struttura formativa come “diretta emanazione” dell'associazione sindacale. Le posizioni della Commissione per gli interpellati. – 5. La maggiore rappresentatività comparata nel diritto vivente. – 6. La bilateralità e la tipologia di rinvio all'ordinamento intersindacale. – 7. Conclusioni.

Fonte: Alessandro Romeo, Giovanni Pigliarini, Diritto della Sicurezza sul Lavoro, n. 1/2019

<http://www.bollettinoadapt.it/formazione-del-responsabile-del-servizio-di-prevenzione-e-protezione-dai-rischi-rspp-organismi-paritetici-e-rappresentativita-sindacale-alcune-questioni-aperite/>

MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI: MODIFICHE AI TERMINI DELLE REVISIONI

Con **Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2019** viene apportata **modifica alle disposizioni del decreto 20 maggio 2015** relativamente alla revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, includendovi le macchine operatrici (di cui all'art. 2 del DIM del 2015) e fissando nuove scadenze di revisione in base all'anno di immatricolazione a partire dal 2021. Abrogati invece i comma 2 e 3 che fissavano gli obblighi di revisione generale per le macchine indicate all'art. 1, comma 1, lettere b) e c) a partire dal 31/12/2017 e per le macchine operatrici (di cui all'art.2) a partire dal 31/12/2018. **DIM 28/2/2019 - Ragioni del provvedimento** Secondo il Ministero Infrastrutture e delle Politiche agricole che firmano insieme il DM 28/2/2019, la disciplina tecnica per l'esecuzione dei controlli ha evidenziato **numerose difficoltà organizzative e tecniche** per l'attuazione dei nuovi **controlli** tecnici di revisione e i termini per l'obbligo di revisione delle macchine agricole ed operatrici sono spirati senza che fossero disponibili sia la dovuta disciplina tecnica sia il luogo idoneo alle operazioni tecniche di revisione. Pertanto, sussiste per l'utenza il rischio di **incorrere in sanzioni** per il mancato rispetto di disposizioni il cui quadro attuativo non è stato ancora completato. In tal senso si pone l'inserimento dell'obbligo di revisione generale **anche per le macchine operatrici di cui all'art. 2** (le macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico, le macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili e i carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose). E in tal senso si pone la abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 6 del DIM 20/5/2015 che fissavano gli obblighi di revisione per le macchine agricole diverse dai trattori.

Revisione di macchine agricole e operatrici: nuove scadenze per la revisione

Oggetto di modifica del DIM 28/2/2019 è l'**art.6 del DIM 20/5/2015** che, per le macchine agricole dettagliate all'art. 1, comma 1, lettera a) ovvero i **trattori agricoli** (come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003) impone la revisione generale **ogni 5 anni a partire dal 31 dicembre 2015** entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione, secondo l'anno stabilito nella tabella in

Allegato 1 al decreto, che riporta la tabella delle scadenze, in funzione dell'anno di immatricolazione.

Tale **Allegato 1** del decreto 20 maggio 2015 viene quindi sostituito indicando nuovi termini per la revisione:

-**al 30/6/2021** per i Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983;

-**al 30/6/2022** per i Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995;

-**al 30/6/2023** per i Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018;

-**al quinto anno** entro la fine del mese di prima immatricolazione per i Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019. Inoltre, nell'obbligo di revisione generale rientrano adesso oltre alle macchine agricole (di cui all'art.1 lett. A del DIM del 2015) anche per **le macchine operatrici indicate all'art. 2** del DIM del 2015. Macchine agricole diverse dai trattori agricoli e revisione L'art. 1 comma 2 del DIM 20/5/2019 abroga il comma 2 dell'art.6 del DIM 20/5/2015 che prevedeva l'obbligo di revisione generale al 31 dicembre 2017 per **macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi** (indicate così in art. 1 comma 1 lett b), e al 31 dicembre 2018 per i **rimorchi agricoli** aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza (indicate così in art. 1 comma 1 lett c).

Riferimenti normativi: DECRETO 28 febbraio 2019 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Modifica del decreto 20 maggio 2015 concernente la revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (GU Serie Generale n.144 del 21-06-2019)

Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia - a cura di A.Mazzuca

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Macchine-agricole-operatrici-modifiche-termini-revisioni/7be8d666-0fce-42e1-b816-9efa51a40047?utm_source=notizie&utm_medium=notifiche&utm_campaign=NotificheInSic

RIDUZIONE DEI PREMI E CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

Circolare Inail 4 luglio 2019, n. 21

Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n.147. Misura della riduzione per il 2019 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.

(.....) Per effetto delle citate disposizioni, in concomitanza con l'entrata in vigore delle nuove Tariffe dei Premi, cessa per tali gestioni l'applicazione della riduzione prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 147/2013 in quanto i nuovi tassi assorbono la riduzione finora prodotta dalla predetta normativa. (.....)

<http://www.bollettinoadapt.it/riduzione-dei-premi-e-contributi-per-lassicurazione-contro-gli-infortuni-sul-lavoro-e-le-malattie-professionali-circolare-n-21-2019/>

AREE AGRICOLE E ALLEVAMENTO: UN DECRETO SULLE PROCEDURE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE

Con **Decreto interministeriale del 1 marzo 2019 n.46** il Ministero Ambiente regola gli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle **aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento**, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il provvedimento entra in vigore il prossimo **22 giugno**. Fissa **obblighi e scadenze** di comunicazione sul numero e all'ubicazione delle aree utilizzate per le produzioni agroalimentari e dettaglia **la procedura** che i responsabili dell'inquinamento devono seguire per porre in atto misure di prevenzione, valutazione del rischio dei siti e in caso di superamento delle SCS, comunicazione alle amministrazioni competenti. Tutti i riferimenti del decreto con riferimento agli allegati nell'analisi di seguito.

Campo di applicazione del DIM 46/2019

Il Regolamento disciplina, in conformità alla parte quarta, titolo V, del **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** (Codice Ambiente), e al principio comunitario «chi

inquina paga», gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento oggetto di eventi che possono averne cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione. Fissa l'obbligo per Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di comunicare, **entro il 30 giugno di ogni anno** ai Ministeri dell'Ambiente, della Salute e del Mise le informazioni in merito al numero e all'ubicazione delle aree utilizzate per le produzioni agroalimentari alle quali sono state applicate le procedure di cui al presente regolamento e gli interventi adottati.

Procedure operative del DIM 46/2019

All'Art. 3 del DM 46/2019 si richiede al **responsabile dall'inquinamento** di porre tempestivamente in essere le necessarie misure di prevenzione e di darne immediata comunicazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e all'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti e nel caso di aree ricadenti nel perimetro di Siti di interesse nazionale (SIN), anche al Ministero dell'ambiente (art.3.1); ciò vale anche per le cosiddette "contaminazioni storiche".

In allegato 1 al DIM 46/2019 sono dettagliate **le attività di caratterizzazione delle aree agricole**: se risultasse che i livelli di Concentrazioni soglie contaminazioni (CSC) - che sono rappresentati nell'allegato 2 - non sono stati superati, può procedere in autocertificazione con documentazione tecnica allegata (ai sensi del DPR n.445/2000). Seguono i controlli di ARP e ASL entro 30 giorni. In caso di **superamento delle SCS** (art.4), invece, il soggetto responsabile dell'inquinamento ne dà immediata comunicazione alle amministrazioni ed elabora la valutazione di rischio di cui all'allegato 3 per stabilire le modalità di intervento in relazione all'ordinamento colturale effettivo e potenziale dell'area agricola o al tipo di allevamento su di essa praticato.

Qualora le concentrazioni riscontrate sono **compatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale** o con il tipo di allevamento su di esso praticato, il soggetto responsabile presenta alle autorità un'istanza di conclusione del procedimento corredata dalla documentazione tecnica inerente la valutazione di rischio (seguono gli eventuali controlli delle amministrazioni, entro 30 giorni)

Valutazione del rischio nel DIM 46/2019

All'**art.5** si detta la procedura nel caso in cui la valutazione del rischio (condotta secondo **i criteri di cui all'allegato 3 al DIM 46/2019**) riscontri concentrazioni incompatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato: il responsabile dell'inquinamento deve presentare alle amministrazioni le **risultanze della valutazione di rischio** e il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito, in conformità a quanto stabilito dall'**allegato 4**.

Il progetto degli interventi (art.5.2) deve contenere

- a) una planimetria recante le particelle catastali oggetto di intervento;
- b) la descrizione delle tecnologie e dei processi da applicare;
- c) la descrizione degli obiettivi dell'intervento di riduzione del rischio e modalità di verifica degli stessi;
- d) l'indicazione delle limitazioni sulle tipologie di coltivazioni da adottare.

Entro trenta giorni dal ricevimento del progetto, stabilisce il DM 46/2019, la Regione o il Ministero Ambiente (se si rientra nei SIN) convocano una conferenza di servizi per l'approvazione degli interventi, con eventuali prescrizioni ed integrazioni. Con il provvedimento di **approvazione del progetto** sono stabiliti anche i tempi di esecuzione degli interventi da parte del soggetto responsabile. Gli eventuali vincoli e restrizioni all'utilizzo dell'area individuati all'esito della valutazione di rischio devono essere riportati nel certificato di destinazione urbanistica e la conformità degli interventi va certificata con il supporto tecnico di ARPA e di ASL.

In caso di superamento delle CSC **All'art.6** si stabilisce che il proprietario o il gestore

dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC deve darne comunicazione alle amministrazioni e attuare le necessarie **misure di prevenzione** e ha la facoltà di intervenire in qualunque momento per la realizzazione degli interventi necessari nell'ambito del sito in proprietà o nella disponibilità.

Quanto ai **procedimenti di bonifica e messa in sicurezza di aree agricole già avviati e non conclusi** alla data di entrata in vigore del decreto (entro il 22 giugno 2019) resta la precedente disciplina applicabile. Si intendono conclusi i procedimenti per i quali è stato emanato dall'autorità competente un decreto di approvazione degli interventi. Per i procedimenti non conclusi il proponente può avviare le procedure del regolamento di cui al DIM n.4/2019 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Un prossimo decreto ministeriale (da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto) definirà i criteri tecnici per l'individuazione dei valori di **fondo geochimico**, citato in allegato 2.

Riferimenti normativi: DECRETO 1 marzo 2019, n. 46 del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2019 (GU Serie Generale n.132 del 07-06-2019)

Fonte: *Redazione Banca Dati Sicuromnia - a cura di A.Mazzuca*

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Aree-agricole-e-allevamento-decreto-procedura-bonifica/50e8aad2-3e04-414a-aa27-fb1cb3f43549/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_25_6_2019

QUESITO SEVESO III: "DISTANZE DANNO" IN CASO DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il Comitato di Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.Lgs. 105/2015 ha approvato due nuovi quesiti (n.17 e n.18 del 2019) in materia di Seveso III, che seguono a quelli pubblicati nel 2018 su tematiche affini alla disciplina degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Si tratta di risposte ai quesiti pervenuti ed elaborati a seguito della riunione del Coordinamento nazionale del 13 marzo 2019. Vediamo [il quesito n.17/2019](#) che verte sulle "Distanze danno" in caso di emissioni in atmosfera. Si consiglia la consultazione della pagina ministeriale per l'analisi dei contesti di riferimento.

Quesito

Al fine della elaborazione del Piano di Emergenza Esterna, nell'ambito dell'analisi di rischio, per la definizione di un'area di danno derivante dalla dispersione di una nube tossica, è corretto non rappresentare la distanza di danno se il livello di concentrazione della soglia di riferimento (LC50, IDLH o LoC) non viene raggiunto alla quota assunta per la valutazione degli effetti tossici per l'uomo? Secondo il Ministero dell'Ambiente Considerato che, allo stato attuale, la norma non identifica un valore dell'altezza del recettore per la definizione delle aree di danno, si ritiene opportuno considerare, cautelativamente, per le sole finalità volte alla predisposizione dei PEE, l'area di danno di maggiore estensione fino all'altezza del suolo, ottenuta mediante una proiezione a terra (quota zero) del valore di concentrazione massimo. Ai fini della predisposizione dei PEE si ritiene sia opportuno considerare adeguatamente, oltre agli esiti delle valutazioni di sicurezza, anche elementi quali le caratteristiche del sito dello stabilimento e le eventuali peculiarità delle aree potenzialmente impattate dagli eventi considerati con particolare riferimento alla presenza di elementi territoriali e ambientali sensibili. Su tali basi si procederà, secondo il principio di cautela, alla determinazione delle zone a rischio per il PEE.

Fonte: *Ministero dell'Ambiente - a cura di InSic.it*

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Seveso-III-quesito-su-Distanze-danno-in-caso-di-emissioni-in/9344e4da-dcef-4492-9d13-b78051d11322/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_25_6_2019

RIFIUTI: LA COMMISSIONE STABILISCE LE REGOLE DI CALCOLO E COMUNICAZIONE DATI

Con [Decisione 2019/1004](#) la Commissione UE stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della **direttiva 2008/98/CE** (Direttiva Rifiuti) art.11 e fissa per gli Stati il termine di comunicazione della relazione di controllo della qualità sull'attuazione dell'art.11, per l'anno di riferimento 2017 entro il 30 settembre 2019. I dati per il 2018 e, se del caso, per il 2019 andranno presentati entro 18 mesi dalla fine di ciascun anno di riferimento. Sotto **le indicazioni della Commissione** per il Calcolo dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo, di rifiuti urbani riciclati in corrispondenza del punto di calcolo, immessi nel trattamento aerobico o anaerobico e il calcolo dei metalli riciclati separati dopo l'incenerimento di rifiuti urbani.

Calcolo dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo In base alle disposizioni dell'**art.2** della Decisione, la quantità dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo comprende soltanto i prodotti o componenti di prodotti che, in esito a operazioni di controllo, pulizia o riparazione, possono essere riutilizzati senza ulteriore cernita o pretrattamento. Le parti di tali prodotti o componenti di prodotti che sono state eliminate con le operazioni di riparazione possono essere incluse nella quantità dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo. **Calcolo dei rifiuti urbani riciclati di cui all'articolo 11 bis, paragrafi 1, 2 e 5, della direttiva 2008/98/CE** Quanto al Calcolo dei rifiuti urbani riciclati (**art.4**), la quantità quella dei rifiuti urbani in corrispondenza del punto di calcolo (art.3) e include i materiali interessati oltre a materiali non interessati soltanto se la loro presenza è ammissibile per l'operazione di riciclaggio specifica. **In Allegato I** si indicano i punti di calcolo applicabili a determinati materiali di rifiuto e a determinate operazioni di riciclaggio. Nei casi in cui i materiali di rifiuti urbani cessano di essere rifiuti in corrispondenza dei punti di calcolo, la loro quantità è inclusa nella quantità dei rifiuti urbani riciclati. Se **il punto di misurazione** si riferisce al prodotto in uscita da un impianto che manda a riciclo rifiuti urbani senza ulteriore trattamento preliminare, o ai rifiuti in entrata in un impianto in cui i rifiuti urbani sono immessi nell'operazione di riciclaggio senza ulteriore trattamento preliminare, la quantità di rifiuti urbani cerniti che è respinta dall'impianto di riciclaggio non è inclusa nella quantità di rifiuti urbani riciclati. Al punto 4 si indicano **altri criteri** per garantire il calcolo nel caso in cui di rifiuti eliminati durante il trattamento preliminare (punto 5) o se vengono mescolati con altri rifiuti o con rifiuti di un altro paese prima del punto di misurazione o del punto di calcolo (punto 6) e subiscono un ulteriore trattamento preliminare. Al punto 7 il caso in cui i rifiuti urbani vengono immessi in operazioni di recupero in cui sono utilizzati principalmente come combustibile o altro mezzo di produzione di energia o se i rifiuti non vengono utilizzati per questo scopo o per il recupero del materiale, ma danno origine a quote significative di un prodotto che include materiali riciclati, combustibili o materiali di riempimento

Calcolo dei rifiuti urbani organici riciclati La quantità dei rifiuti urbani organici riciclati immessi nel trattamento aerobico o anaerobico comprende **soltanto i materiali sottoposti effettivamente a trattamento aerobico o anaerobico**, escludendo tutti i materiali, anche biodegradabili, che sono eliminati per via meccanica nel corso dell'operazione di riciclaggio o successivamente, stabilisce l'art.4.

Dal 1° gennaio 2027 gli Stati membri possono computare come riciclati i rifiuti urbani organici soltanto se:

- sono stati raccolti in modo differenziato alla fonte;
- sono stati raccolti insieme a rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/98/CE; -sono stati differenziati e riciclati alla fonte. Si veda la metodologia indicata in Allegato II della Decisione 2019/1004.

Calcolo dei metalli riciclati separati dopo l'incenerimento di rifiuti urbani

In base **all'art.5 della Decisione 2019/1004**, la quantità dei metalli riciclati separati dalle ceneri pesanti da incenerimento comprende soltanto i metalli contenuti nel concentrato di metallo che è separato dalle ceneri pesanti grezze da incenerimento

provenienti dai rifiuti urbani e non include gli altri materiali contenuti nel concentrato di metallo. **Raccolta dati** La Decisione ricorda (**art.7**) che i dati sui rifiuti possono essere ottenuti dagli enti o dalle imprese che gestiscono i rifiuti o attraverso **registri elettronici** o sulla base di indagini che devono essere condotte a intervalli regolari e specificati basate su campioni rappresentativi della popolazione. I dati vanno poi comunicati (**art.8**) dagli Stati in una relazione di controllo della qualità sull'attuazione dell'articolo 11, nel formato riportato nell'allegato V della Decisione o nel formato di cui all'Allegato VI in caso di controllo della qualità sugli oli industriali o lubrificanti.

Riferimenti normativi: DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1004 DELLA COMMISSIONE del 7 giugno 2019 che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C(2012) 2384 della Commissione.

Fonte: *Redazione Banca Dati Sicuromnia - a cura di A.Mazzuca*

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Rifiuti-la-Commissione-stabilisce-regole-calcolo-dati/36af4f54-f16b-480e-bd43-4766e51c4449/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_25_6_2019

ADR 2019 IN VIGORE DAL 1 LUGLIO: NUOVA MODIFICA AGLI ALLEGATI

In Gazzetta ufficiale europea la **Decisione (UE) 2019/1094 della Commissione, del 17 giugno 2019**, (G.U.U.E. del 27 giugno 2019, n. L173) che permette agli Stati membri di adottare alcune deroghe (a norma della **Direttiva 2008/68/CE**) relativa al trasporto interno di merci pericolose. La Decisione **sostituisce integralmente** l'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della **Direttiva 2008/68/CE** con quelli allegati alla nuova Decisione Ricordiamo inoltre, che **dal 1 luglio 2019** termina il regime transitorio previsto dalla norma al capitolo 1.6.1.1 ed entra in vigore il testo dell'**ADR 2019**, elaborato sulla base del 20° emendamento alle UN Model Regulations e già recepito dal nostro paese con il Decreto MIT 12 febbraio 2019 (pubblicato in GU del 5 aprile 2019 n. 81) **Sull'ADR** L' ADR (Accord european relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) nato nel 1957, è un complesso di **norme tecniche** con le quali viene regolato **il trasporto internazionale di merci pericolose su strada**. L'Accordo è stato recepito da 51 paesi, fra cui l'Italia (fra i 6 proponenti, ma che farà proprie le norme nel 1962 con Legge 12/08/1962 nr. 1839). Il testo contiene tutte le indicazioni tecniche per **trasportare merci pericolose in colli, alla rinfusa o in cisterna**. Inoltre, fissa obblighi di sicurezza a carico di chi spedisce, di chi trasporta e di chi riceve e di molti altri operatori della filiera come per esempio l'imballatore, il riempitore, il gestore di container-cisterna o delle cisterne mobili o lo scaricatore, indipendentemente dal fatto che a svolgere ciascuna di queste attività sia un'impresa unica o più imprese diverse. L'aggiornamento della norma è **biennale** per tenere conto delle evoluzioni del trasporto, delle merci e delle tecnologie disponibili e si basa sulle norme prodotte in sede ONU dall'Ecosoc (UN Model Regulations) .

Fonte: *Redazione Banca Dati Sicuromnia - a cura di A.Mazzuca*

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/ADR-2019-in-vigore-dal-1-luglio-nuova-modifica-agli-allegati/c69da8ba-4815-4ac3-b7d4-1c657a87636b?utm_source=notizie&utm_medium=notifiche&utm_campaign=NotificheInSic

Maggiori informazioni sull'ADR **nell'articolo di E.Cappella liberamente scaricabile su inSic!**

DOCUMENTAZIONE

BENESSERE ORGANIZZATIVO SALUTE E SICUREZZA ADAPT

SOMMARIO: 1. Uno sguardo all'oggi. – 2. Il benessere organizzativo, una particolare declinazione di benessere. – 3. Dall'individuale al collettivo. – 4. Il rischio psico-sociale nel quadro della valutazione globale dei rischi. – 4.1 Lo stress lavoro-correlato. – 4.2 Il mobbing come disfunzione dell'organizzazione del lavoro – 5. La fonte contrattuale-collettiva. – 6. La categoria giuridica del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni. – 7. Alcune considerazioni finali.

Fonte: *Adapt*

<http://www.bollettinoadapt.it/definire-e-qualificare-il-benessere-organizzativo/>

ILO:AUMENTO DELLO STRESS DA CALORE PREVISTO POTRÀ PORTARE UNA PERDITA DI PRODUTTIVITÀ EQUIVALENTE A 80 MILIONI DI POSTI DI LAVORO

Si prevede che il riscaldamento globale determini un aumento dello stress da calore correlato al lavoro, danneggiando la produttività e causando perdite di lavoro e economiche. I paesi più poveri saranno i più colpiti. GINEVRA (Notiziario ILO) - Secondo un nuovo rapporto dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), si prevede che l'aumento dello stress termico derivante dal riscaldamento globale porti a perdite di produttività globale pari a 80 milioni di posti di lavoro a tempo pieno nell'anno 2030. Le proiezioni basate su un aumento della temperatura globale di 1,5 ° C entro la fine di questo secolo suggeriscono che nel 2030, il 2,2% del totale delle ore di lavoro in tutto il mondo andrà perso a causa di temperature più elevate, una perdita equivalente a 80 milioni di posti di lavoro a tempo pieno. Questo è equivalente alle perdite economiche globali di \$ 2.400 miliardi di dollari.

Inoltre, il rapporto avverte che si tratta di una stima prudente perché presuppone che l'aumento della temperatura media globale non supererà 1,5 ° C. Assume anche che il lavoro in agricoltura e nell'edilizia - due dei settori più colpiti dallo stress da calore - avvenga all'ombra.

Il nuovo rapporto dell'ILO, *Lavorare su un pianeta più caldo: l'impatto dello stress da calore sulla produttività del lavoro e il lavoro dignitoso*, si basa su dati climatici, fisiologici e sull'occupazione e presenta stime delle perdite di produttività attuali e previste a livello nazionale, regionale e globale.

Lo stress termico si riferisce a calore superiore a quello che il corpo può tollerare senza subire menomazioni fisiologiche. Generalmente si verifica a temperature superiori a 35 ° C, in alta umidità. L'eccesso di calore durante il lavoro è un rischio per la salute sul lavoro; limita le funzioni e le capacità fisiche dei lavoratori, la capacità di lavoro e, quindi, la produttività. In casi estremi può portare al colpo di calore, che può essere fatale. Il settore che dovrebbe essere maggiormente colpito, a livello globale, è l'agricoltura. 940 milioni di persone in tutto il mondo lavorano nel settore agricolo. Si prevede che rappresenteranno il 60% delle ore di lavoro globali perse a causa dello stress da calore entro il 2030. Anche il settore delle costruzioni subirà un forte impatto, con il 19% stimato delle ore di lavoro globali perse entro la stessa data. Altri settori particolarmente a rischio sono beni e servizi ambientali, raccolta rifiuti, emergenza, lavori di riparazione, trasporti, turismo, sport e alcune forme di lavoro industriale. L'impatto sarà distribuito in modo ineguale in tutto il mondo. Si prevede che le regioni che perdono il maggior numero di ore di lavoro siano l'Asia meridionale e l'Africa occidentale, dove circa il 5% delle ore lavorative andranno perse nel 2030, corrispondenti rispettivamente a circa 43 milioni e 9 milioni di posti di lavoro. Inoltre, saranno le persone nelle regioni più povere a subire le perdite economiche più

significative. Ci si aspetta che i paesi a basso e medio reddito subiscano il peggio, in particolare perché hanno meno risorse per adattarsi efficacemente all'aumento del calore. Le perdite economiche dovute allo stress da calore rafforzeranno quindi lo svantaggio economico già esistente, in particolare i più elevati tassi di povertà lavorativa, l'occupazione informale e vulnerabile, l'agricoltura di sussistenza e la mancanza di protezione sociale. "L'impatto dello stress da calore sulla produttività del lavoro è una seria conseguenza dei cambiamenti climatici ... Possiamo aspettarci di vedere più disuguaglianze tra paesi a basso e alto reddito e peggioramento delle condizioni di lavoro per i più vulnerabili".

Catherine Saget, capo unità nel dipartimento di ricerca dell'ILO

Lo stress da calore interesserà milioni di donne che costituiscono la maggioranza dei lavoratori nell'agricoltura di sussistenza, così come gli uomini che dominano il settore delle costruzioni. Le conseguenze sociali dello stress da calore possono includere l'aumento della migrazione, dal momento che i lavoratori lasciano le zone rurali per cercare migliori prospettive. Le sfide poste dai cambiamenti climatici sono un obiettivo chiave della nuova Dichiarazione del Centenario dell'OIL sul futuro del lavoro e modellerà le sue operazioni e il programma di ricerca. Il rapporto dimostra che le conseguenze sono di vasta portata per l' [Agenda 2030](#) delle [Nazioni Unite](#). Essa avverte che "Gli effetti economici, sociali e sulla salute dello stress da calore renderebbero più difficile affrontare la povertà e promuovere lo sviluppo umano e, di conseguenza, anche raggiungere la maggior parte degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG)". "L'impatto dello stress da calore sulla produttività del lavoro è una seria conseguenza dei cambiamenti climatici, che si aggiunge ad altri impatti negativi come il cambiamento dei modelli di pioggia, l'innalzamento del livello del mare e la perdita di biodiversità", ha detto Catherine Saget, Capo Unità del Dipartimento di Ricerca dell'ILO e uno dei principali autori del rapporto. "Oltre ai massicci costi economici dello stress da calore, possiamo aspettarci di vedere più disuguaglianze tra paesi a basso e alto reddito e peggioramento delle condizioni di lavoro per i più vulnerabili, così come lo spostamento di persone. Per adattarsi a questa nuova realtà sono urgentemente necessarie misure appropriate da parte di governi, datori di lavoro e lavoratori, incentrate sulla protezione dei più vulnerabili. " La relazione richiede maggiori sforzi per progettare, finanziare e attuare politiche nazionali per affrontare i rischi di stress da calore e proteggere i lavoratori. Questi includono infrastrutture adeguate e sistemi di allarme rapido migliorati per gli eventi di calore e una migliore attuazione delle norme internazionali sul lavoro, come nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro, per aiutare a progettare politiche per affrontare i rischi legati al calore. I datori di lavoro e i lavoratori sono nella posizione migliore per valutare i rischi e intraprendere azioni appropriate sul posto di lavoro in modo che i lavoratori possano far fronte alle alte temperature e continuare a svolgere il proprio lavoro. I datori di lavoro possono fornire acqua potabile e formazione per riconoscere e gestire lo stress da calore. Il dialogo sociale può svolgere un ruolo cruciale nel raggiungimento del consenso sui metodi di lavoro interni ed esterni, adattando orari di lavoro, codici di abbigliamento e attrezzature, utilizzo di nuove tecnologie, ombra e pause di riposo.

Fonte: Diario prevenzione

<https://www.diario-prevenzione.it/?p=3062>

IL NUMERO DI GIUGNO/LUGLIO DI AMBIENTE&SICUREZZA SUL LAVORO

si concentra su tante diverse tematiche di interesse per i professionisti della sicurezza. Negli ARTICOLI partiamo dalla figura del medico competente, oggetto di una sentenza di Cassazione che discute la violazione dell'obbligo di sua nomina. E sempre la Cassazione ribadisce e chiarisce sulla figura del RSPP e sui suoi obblighi di diligenza. Parliamo poi della ISO 31000, lo standard internazionale per la gestione del rischio. Parliamo di videosorveglianza e di come tutelare i diritti dei soggetti sottoposti a ripresa. Andiamo nei cantieri per verificare le norme del D.Lgs. n.50/2016 in materia di sicurezza dei lavoratori in questi contesti. Infine, un approfondimento su Mindfulness e Yoga e su

come possono essere strumenti validi di gestione dello stress e aumento del benessere lavorativo.

NOTIZIE a cura di Antonio Mazzuca

EDITORIALE Intelligenza Artificiale e Safety. Tra obiettivi da raggiungere e priorità da garantire Francesca Mariani

SAFETY 4.0 Industria 4.0: i nuovi termini del rapporto tra salute e lavoro a cura di Gabriella Galli

APPROFONDIMENTI Il Rischio elettrico nei luoghi di lavoro tra valutazione e misure di prevenzione a cura di Aldo Domenico Ficara

FOCUS SU... Prassi di riferimento UNI 47:2018 Quali nuove opportunità per il mondo della Protezione Civile? a cura di Alessandro Foti

SICUREZZA REALIZZABILE Guanti di protezione progettazione, requisiti e metodi di prova a cura di Mapa Professionnel

PRODOTTI&TECNOLOGIE a cura di Clio Gargiulo

RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA a cura di Salvatore Casarrubia

RASSEGNA LEGISLATIVA a cura di Antonio Mazzuca

IL MERCATO DELL'ANTINFORTUNISTICA E DELLA TUTELA AMBIENTALE a cura di Antonio Mazzuca

IL CONFINE TRA INDUMENTI DA LAVORO TOUT COURT E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: SULL'OBBLIGO DATORIALE DI LAVAGGIO E MANUTENZIONE (COMMENTO A CASS. N. 17354/2019)

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 17354 del 27 giugno 2019, detta importanti principi volti ad orientare la corretta interpretazione della normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rispetto del diritto comunitario nonché del dettato codicistico e costituzionale. Più in particolare **la Suprema Corte si è occupata di stabilire allorquando le uniformi fornite al dipendente siano da considerarsi D.P.I. (i.e. dispositivi di protezione individuale) e non già indumenti da lavoro tout court, con conseguente obbligo per il datore di lavoro di provvedere alla relativa manutenzione e lavaggio.**

Giova innanzitutto precisare come, seppur la normativa vigente all'epoca dei fatti di causa fosse il d.lgs. n. 626/1994, le considerazioni svolte siano da ritenersi tuttora vevoli altresì alla luce del vigente d.lgs. n. 81/2008, che ricalca integralmente il testo delle norme oggetto di esame. La pronuncia delle Corte di Cassazione trae origine dall'impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva escluso il diritto del lavoratore, operatore ecologico autista, al risarcimento del danno da inadempimento all'obbligo datoriale di lavaggio e manutenzione degli indumenti da lavoro. La Corte di merito è addivenuta a tale considerazione assumendo che gli indumenti forniti al dipendente non costituissero dispositivi antinfortunistici, in quanto privi di specifiche caratteristiche tecnico protettive, tanto da non essere qualificati come tali nel documento aziendale di valutazione rischi. La Suprema Corte, adita dal dipendente, nel riformare la richiamata pronuncia ha fatto chiarezza in ordine alla *ratio* sottesa alle previsioni normative dedicate alla disciplina dei dispositivi di protezione individuale, da valutarsi come tali secondo un approccio pragmatico che tenga conto del contenuto della prestazione lavorativa, dell'ambiente di lavoro e dei rischi connessi, sgombrando il campo da tassative classificazioni, peraltro non rinvenibili nell'impianto normativo, abrogato e vigente, in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale considerazione trae origine dallo stesso tenore letterale dell'art. 40 d.lgs. n. 626/1994 (norma oggi sostituita dall'art. 74 d.lgs. n. 81/2008 che ne ricalca integralmente il contenuto) che così dispone: «1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 2. Non sono dispositivi di protezione individuale: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore (...)». La Suprema Corte, fornendo una corretta esegesi della richiamata norma, ha così chiarito come **le espressioni “aperte” quali «qualsiasi attrezzatura» e «ogni complemento e accessorio» destinati a proteggere il lavoratore «contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro» siano precipuamente volte ad imporre una interpretazione finalizzata a tutelare, in concreto, il bene primario della salute.**

Sotto tale profilo, infatti, se il legislatore, da un lato, con riferimento a determinate fattispecie ed istituti, ha tenuto a porre specifici e tassativi obblighi di prevenzione e protezione in capo al datore di lavoro, dall'altro ha prediletto formulazioni non caratterizzate da tassatività affinché ne derivi una applicazione, in concreto, che tenga conto della finalità di tutela della salute quale diritto fondamentale ai sensi dell'art. 32 della Costituzione nonché della norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. dedicata alla tutela delle condizioni di lavoro da parte dell'imprenditore, chiamato, secondo il dettato

codicistico, «ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».

Ad ulteriore conferma della natura di norma di chiusura da attribuirsi all'art. 2087 c.c., depono altresì l'elenco di cui all'allegato VIII al d.lgs. n. 81/2008, espressamente definito come «indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale». La Corte di Cassazione ha così precisato, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, l'assoluta irrilevanza della previsione o meno dei dispositivi quali D.P.I. nell'ambito del documento di valutazione rischi, trattandosi di elaborato redatto dal datore di lavoro medesimo. Peraltro, a parere di scrive, diversamente opinando si giungerebbe al paradosso di attribuire carattere tassativo ad una qualificazione operata in un documento di parte, tassatività, di converso, espressamente esclusa dal legislatore medesimo con riferimento al richiamato elenco di fonte normativa.

La pronuncia in commento ha così chiarito come la categoria dei D.P.I. debba essere definita in ragione della concreta finalizzazione delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi o accessori alla protezione dei lavoratori dai rischi per la salute e la sicurezza esistenti nelle lavorazioni svolte, a prescindere dalla qualificazione operata all'interno del documento di valutazione rischi e dal contratto collettivo. In ragione di quanto sopra a nulla può valere la richiamata esclusione degli indumenti da lavoro quali D.P.I. operata dal comma 2, lettera a), dell'art. 40 d.lgs. n. 626/1994, che già letteralmente rimanda ad una valutazione in concreto della finalizzazione dei medesimi alla tutela della salute e della sicurezza del lavoratore. Venendo al caso concreto, **la Suprema Corte ha così ritenuto che gli indumenti forniti dal datore di lavoro ad un operatore ecologico siano da configurarsi quali dispositivi di protezione individuale, in quanto idonei, seppur in maniera minima, a ridurre i rischi legati allo svolgimento dell'attività lavorativa, quali il contatto con sostanze infettive e nocive.**

Ciò posto la Corte di Cassazione, sulla base del quadro normativo in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori – di rilievo costituzionale e attuativo di direttive comunitarie e convenzioni internazionali – incentrato, espressamente, sull'obbligo di prevenzione quale insieme di «disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno» (cfr. art. 2, lett. g), d.lgs. n. 626/1994), ha chiarito come **dalla qualificazione degli indumenti in esame quali D.P.I. ne derivi l'obbligo, in capo al datore di lavoro, non solo di fornitura dei medesimi ma altresì di manutenzione e lavaggio, ponendo attenzione non solo alla salute del lavoratore ma anche dei suoi familiari, parimenti soggetti al rischio di contaminazione in caso di lavaggio in ambito domestico.** Il Giudice di legittimità, rinviando alla Corte territoriale, ha concluso enucleando il proprio argomentare in un pregevole ed univoco principio di diritto, ribadendo il **carattere di norma di chiusura dell'art. 2087 c.c., idoneo a determinare un'interpretazione estensiva della normativa speciale in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.** In un simile contesto è di tutta evidenza come il legislatore, nell'intervenire a tutela di un bene primario e fondamentale come quello della salute, abbia voluto lasciare all'interprete il compito di esaminare, in concreto, quelle situazioni non suscettibili di una aprioristica valutazione, al chiaro fine di non pregiudicare una adeguata tutela in tutti quei casi per cui non è previsto un tassativo obbligo di legge in capo al datore di lavoro.

Fonte: Sara Tiraboschi *Bollettino ADAPT* 8 luglio 2019, n. 26 Avvocato del Foro di Milano

<http://www.bollettinoadapt.it/il-confine-tra-indumenti-da-lavoro-tout-court-e-dispositivi-di-protezione-individuale-sullobligo-datoriale-di-lavaggio-e-manutenzione-commento-a-cassazione-n-17354-2019/>

INFORTUNI E DELEGA: RESPONSABILE L'AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ ANCHE SE HA RUOLO APPARENTE

Con sentenza della Cassazione Penale Sez. 3, del 23-10-2018, n. 48268 è stato condannato l'amministratore di un bar che ha compiuto molteplici trasgressioni della

normativa antinfortunistica, nonostante fosse soggetto delegato. La Suprema Corte ha dichiarato che l'amministratore di una società, qualora non adempia agli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica, va ritenuto **penalmente responsabile** in quanto occupa ai sensi di legge una posizione di garanzia e a prescindere dalla circostanza che il ruolo ricoperto sia apparente. La decisione permette alla Corte di chiarire che **l'istituto della delega** può riguardare un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale... Il commento alla sentenza è a cura di **Alessio Giuliani**, collaboratore della cattedra di diritto del lavoro, Sapienza Università di Roma, Facoltà di Giurisprudenza. Premesso che **"in materia di prevenzione degli infortuni** sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, sempre che vi sia una regolare delega e, comunque l'assunzione di detti compiti non vale, tuttavia, a rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge, così come non esclude la responsabilità del datore di lavoro in assenza di conferimento della delega", e inoltre che "in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti ad altri soggetti a condizione che il relativo **atto di delega**, ex art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa", la Suprema Corte dichiara che l'amministratore di una società, **qualora non adempia agli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica**, va ritenuto penalmente responsabile in quanto occupa ai sensi di legge una posizione di garanzia e a prescindere dalla circostanza che il ruolo ricoperto sia apparente. Non si può quindi invocare il principio di effettività per finalità esimente, anche perché non si è posta questione alcuna sul conferimento, la validità o l'efficacia della delega. La decisione, oltre a ribadire **la centralità del principio di effettività (già trattato su queste pagine)** di cui all'art. 299 del T.U. nella distribuzione/individuazione delle responsabilità dei diversi soggetti su cui gravano gli obblighi di sicurezza, si sofferma **sull'istituto della delega**, confermando che, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2008 (anche nell'interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza di Cassazione nel corso degli anni) la stessa può riguardare un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, deve essere espressa ed effettiva, non equivoca e investire un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa; la norma richiede inoltre l'accettazione per iscritto da parte del delegato, mantenendo in capo al soggetto delegante un obbligo di vigilanza e di controllo sul delegato".

Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia - a cura di A. Giuliani

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Infortuni-e-delega-responsabile-l-amministratore-di-societa-/4dd72c55-e780-4a16-9c86-a7f01c1b67cb/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_25_6_2019

VI INFORMIAMO CHE DAL 9 AL 18 LUGLIO 2019 SI TERRÀ A NEW YORK IL FORUM POLITICO DI ALTO LIVELLO (HLPF)

la piattaforma centrale delle Nazioni Unite per il follow-up e la revisione dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, che prevede la piena ed effettiva partecipazione di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e gli Stati Membri delle agenzie specializzate. La CSI interverrà nella plenaria del 10 Luglio sulla revisione dell'SDG 8 che, come sapete, promuove una crescita economica sostenuta, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti. La CSI ha lanciato, da tempo, la campagna # timefor8 per la promozione di un nuovo contratto sociale. A tale riguardo, il 9 Luglio, in occasione dell'apertura dell'FPHN invita le affiliate a rendere virale sui social media l'hashtag # timefor8. Sul sito <https://timefor8.org/> troverete tutte le informazioni sulla campagna. La CSI ha preparato, inoltre, una serie di documenti # timefor8 pronti per essere usati e condivisi in inglese, francese e spagnolo. Tali documenti sono disponibili su : <https://timefor8.org/fr/telecharger-et-partager/> <https://timefor8.org/download-share> Sul sito <https://www.ituc-csi.org/timefor8-country-tools> è possibile poi trovare i documenti modificabili, che si possono cioè adattare al contesto nazionale.

Fonte UIL Segretaria Confederale Silvana Roseto

COME GESTIRE LA MALATTIA PROFESSIONALE IN AZIENDA: INTERVISTA A FRANCESCO E CHIARA PICCAGLIA DE ECCHER 2 LUGLIO 2019

Il 13 maggio scorso a Bologna abbiamo assistito al convegno organizzato da [Studio Legale Piccaglia](#) in collaborazione con Bonfiglioli Riduttori SpA, "LA GESTIONE DELLA MALATTIA PROFESSIONALE IN AZIENDA: PROFILI MEDICO LEGALI E PROCESSUALI" di cui è [disponibile del materiale informativo](#). Davanti ad una vasta platea di uditori (aziende, Consulenti, professionisti legali e del mondo imprenditoriale) sono stati analizzati i profili medico legali, amministrativi, processuali e gestionali della malattia professionale in azienda. Abbiamo chiesto a Francesco Piccaglia De Eccher e Chiara Piccaglia De Eccher, avvocati dello Studio ed esperti nelle tematiche di sicurezza, qualche chiarimento circa i temi da loro trattati durante questo interessante momento di confronto con le aziende e gli operatori di settore ed il prossimo evento in vista. Fra le domande, la prova dell'origine professionale delle Malattie, cosa comporta il riconoscimento della malattia come professionale da parte di INAIL rispetto alla responsabilità penale dell'azienda, le differenze fra l'accertamento penale e quello civile e amministrativo di una malattia professionale. E ancora, in che modo un'azienda può tutelarsi in un processo penale per malattia professionale e anche nell'eventualità di un processo per 231/01. Le risposte in allegato all'intervista.

Fonte: A cura di Antonio Mazzuca (Coordinamento editoriale Portale InSic.it)

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Gestire-malattia-professionale-azienda-intervista-Piccaglia/d1f97cfc-f853-4790-93c3-8473118d8058?utm_source=notizie&utm_medium=notifiche&utm_campaign=NotificheInSic



Numero verde 800 085303

Il patronato ITAL Uil è a tua disposizione per offrirti gratuitamente informazioni, consulenza e assistenza per la tutela dei tuoi diritti.

<http://www.ital-uil.it/>

La tutela INAIL per infortuni e Malattie Professionali

Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale, sono molte le cose che deve conoscere per ottenere il loro riconoscimento e le eventuali prestazioni. Il patronato ITAL UIL tutela e offre assistenza gratuita ai lavoratori, per presentare le domande delle prestazioni e seguire gli sviluppi della pratica. Il diritto alla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quello alla tutela assicurativa sono diritti fondamentali che devono essere rispettati.

- ▶ **L'assicurazione INAIL**
- ▶ **I lavoratori assicurati**
- ▶ **L'automaticità delle prestazioni**
- ▶ **La Denuncia dell'Infortunio**
- ▶ **La denuncia della Malattia Professionale**
- ▶ **Le prestazioni economiche dell'assicurazione INAIL**
- ▶ **L'assicurazione INAIL nel settore agricoltura**
- ▶ **La tutela degli infortuni in ambito domestico**

CI SONO SEMPRE PIÙ ANZIANI AL LAVORO NON SOLO IN ITALIA MA IN TUTTO IL MONDO: PER L'ECONOMIA È UN BENE, MA C'È TUTTA UN'ALTRA SERIE DI PROBLEMI

Ci sono sempre più anziani che lavorano, [scrive il *Wall Street Journal*](#), e la cosa non dovrebbe preoccuparci. È la conseguenza di un cambiamento demografico storico che nei prossimi decenni vedrà gli over 60 diventare la coorte demografica più numerosa in gran parte dei paesi più ricchi, Italia, Germania e Giappone in testa ([e infatti l'Italia è ufficialmente in declino demografico](#)), ma che sembra non stia avendo – almeno per quanto riguarda il lavoro – effetti negativi. Quando sulla stampa anglosassone si vuole raccontare l'aumento della percentuale di anziani all'interno della popolazione dei paesi industrializzati, infatti, si usano spesso espressioni evocative come “Onda grigia” o “Tsunami d'argento”. In genere questo scenario viene descritto in maniera monodimensionale: tenendo conto soltanto dei suoi potenziali effetti economici (conti pubblici fuori controllo, economia stagnante) e con toni che vanno dal preoccupato all'apocalittico. Viste le immagini di disastro imminente che queste espressioni evocano, geriatri e organizzazioni per la difesa dei diritti degli anziani da anni [sconsigliano](#) ai giornalisti di utilizzarle. Secondo il *Wall Street Journal*, però, il fatto che ci siano sempre più anziani che lavorano – diretta conseguenza del fatto che ci sono sempre più anziani – è un risultato positivo almeno per la crescita economica: questa considerazione emerge da una ricerca realizzata dall'OCSE, l'organizzazione che raggruppa i paesi più industrializzati al mondo. Questo fenomeno sta contribuendo infatti a mitigare gli effetti economici negativi che ha sull'economia la diminuzione nel numero di nuovi nati, il rovescio della medaglia dell'invecchiamento della popolazione. Secondo i dati dell'OCSE, infatti, la partecipazione al mondo del lavoro degli over 65 nel 2018 ha raggiunto un record storico: in media nei paesi OCSE il 15,3 per cento di loro lavora. Complessivamente, la forza lavoro di paesi come Italia, Giappone, Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Francia è aumentata dal 2001 a oggi di quasi 18,8 milioni di unità, il 5,5 per cento in più del totale, grazie all'afflusso di over 55. Se non fosse per loro, oggi ci sarebbero potenzialmente al lavoro *meno* persone di 30 anni fa. Se in Germania la percentuale di over 55 al lavoro fosse rimasta la stessa del 1991, continua lo studio dell'OCSE, il paese avrebbe perso circa un milione di lavoratori, cioè il 2,4 per cento del totale. Invece la forza lavoro è cresciuta del 9,6 per cento, cioè 3,8 milioni di unità. Secondo la stessa ricerca dell'OCSE, realizzata dall'economista esperto di lavoro Mark Keese, anche l'Italia si sarebbe trovata nella stessa situazione. Insomma, nota il *Wall Street Journal*, tutti gli economisti sono d'accordo che l'invecchiamento della popolazione rallenta la crescita economica (gli anziani consumano meno, lavorano meno, sono generalmente meno attivi), ma se gli anziani non avessero partecipato in misura crescente al mondo del lavoro, questo rallentamento sarebbe stato ancora più pronunciato. In questa situazione ci sono benefici anche per i conti pubblici. Più persone al lavoro significa più tasse pagate allo Stato: visto che – in soldoni – le pensioni sono pagate da chi lavora, se rimanere al lavoro porta gli anziani a rimandare la pensione, questo significa allo stesso tempo un risparmio per lo Stato e per la possibilità del sistema pensionistico di rimanere sostenibile anche a fronte dell'invecchiamento della popolazione. Rimane però in dubbio se l'aumento nel numero degli anziani al lavoro riuscirà, sul lungo periodo, a riempire i vuoti economici causati dall'invecchiamento della popolazione. Per paesi dove l'invecchiamento è molto rapido, come Giappone, Germania e Italia, la risposta sembra essere negativa. Quella che abbiamo di fronte è comunque una situazione relativamente nuova. L'idea più diffusa nel primo Dopoguerra era considerare gli anziani una categoria fragile, che era un dovere civico portare il prima possibile fuori dal mondo del lavoro. A partire dagli anni Sessanta e Settanta, infatti, la partecipazione al lavoro degli over 55 è calata in quasi tutto il mondo sviluppato; in alcuni casi, come

in Italia, raggiungendo punte grottesche, con categorie specifiche privilegiate i cui membri potevano raggiungere la pensione prima dei cinquant'anni e, in alcuni rari casi, persino prima dei quaranta (con, va detto, pensioni molto basse). A partire dagli anni Novanta, però, questa situazione è cambiata. Costretti da bilanci sempre più risicati a risparmiare, a fronte dell'innalzamento dell'età media e dei cambiamenti degli stili di vita, diversi paesi iniziarono a rendere sempre più severi i requisiti pensionistici. L'Italia, per esempio, ha iniziato a introdurre una serie di misure che hanno portato l'età minima di pensione anticipata dai 52 anni del 1966 agli attuali 61 fissati nel 2011 dalla riforma Fornero, e in crescita automatica e vincolata all'aumento dell'aspettativa di vita. In Italia la partecipazione al lavoro degli anziani tra i 55 e i 64 anni è passata dal 54 per cento del 2003 al 78 per cento del 2018, secondo la ricerca di Keese. A partire dal 1998 in Germania è avvenuta la stessa cosa, con il taglio delle pensioni anticipate e in generale dei trasferimenti alla parte più anziana della popolazione, allo scopo di incoraggiarla a restare al lavoro e rendere sostenibile il sistema pensionistico. Un altro aspetto, più oscuro, è il fatto che molti anziani sono probabilmente rimasti al lavoro perché costretti: la crisi economica e finanziaria e il calo di valore delle proprietà immobiliari hanno sconvolto i piani di molte persone in tutto il mondo sviluppato, costringendole a rimandare l'uscita dal mondo del lavoro. Una giustificazione spesso utilizzata per questa "onda grigia" nei posti di lavoro è l'aumento dell'aspettativa di vita degli anziani, e le migliori condizioni di vita garantite agli anziani da una sanità sempre più avanzata. L'idea che si è diffusa è quindi che in queste circostanze è naturale aspettarsi che le persone contribuiscano per un periodo più lungo al ciclo della produzione economica. È un'idea di buon senso, anche se pone diverse questioni problematiche: per esempio fino a che punto è giusto spingersi e come misurare quanto e come le persone debbano essere spinte o forzate a contribuire all'attività economica prima di raggiungere il diritto a essere protette dal sistema sociale. Ma è anche un'idea che ha una serie di contraddizioni al momento senza soluzione. L'aumento della partecipazione degli anziani al mondo del lavoro, per esempio, è cominciato nel periodo storico in cui la disoccupazione è divenuta un fenomeno endemico in numerosi paesi del mondo sviluppato. Alla piena occupazione (o quasi) della prima metà del Dopoguerra si sono sostituiti lunghi decenni in cui il tasso di disoccupazione ha raggiunto livelli un tempo ritenuti socialmente insostenibili. L'Italia per esempio ha da oltre un decennio un tasso di disoccupazione intorno al 10 per cento, mentre quella giovanile è al 30 per cento.

Insomma, non sono molti i paesi in cui la piena occupazione rende il lavoro degli anziani l'unico modo di espandere la forza lavoro e quindi contribuire alla crescita economica. In quei paesi dove invece un'alta disoccupazione è endemica, la presenza sul mercato del lavoro di milioni di anziani potrebbe persino aver contribuito allo schiacciamento dei salari che, come la stesso OCSE [ha testimoniato](#), sono fermi o in crescita anemica da quasi un trentennio.

Fonte: IlPost.it

<https://www.ilpost.it/2019/07/07/onda-grigia-lavoro-anziani/>

**BUON LAVORO A TUTTI
QUELLI CHE CONTINUANO**

**BUONA ESTATE
A TUTTI GLI ALTRI 😊**

SEGUITECI ANCHE SU:

Linked in

<http://www.linkedin.com/groups?homeNewMember=&gid=4466168&trk=&ut=2qytuJEnLgnlg1>

**ENTRA NEL GRUPPO E CONSULTA IL BOLLETTINO ON LINE
SULLA SICUREZZA – NE VALE LA PENA 😊**

Si declina ogni responsabilità per errori o imprecisioni o danni derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute